

Allegato "B" all'atto N. 6897 del Repertorio - N. 5524 della Raccolta in data 20 ottobre 2020

Statuto

“Progetto Agata Smeralda ODV”

Articolo 1. Denominazione, e durata e identità giuridica

E' costituita l'Associazione denominata “Progetto Agata Smeralda ODV”, da ora in avanti denominata “Associazione”, avente durata fino alla deliberazione assembleare disciplinata ai sensi del presente Statuto, che opera ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.

Articolo 2. Sedi

La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Firenze all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dall'Amministrazione competente. Si potranno istituire in Italia e all'estero, su delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, filiali ed uffici: il trasferimento della sede all'interno del Comune di Firenze non comporta la modifica del presente Statuto.

Articolo 3. Missione, finalità e attività

L'Associazione opera in nome del diritto alla vita e della dignità della persona umana, dal concepimento alla morte naturale.

Fa suoi anche i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948, della Dichiarazione dei diritti del Fanciullo, approvata dall'ONU il 20 novembre 1959, e della Convenzione Internazionale dei diritti dell'Infanzia, approvata dall'ONU il 20 novembre 1989, secondo una visione integrale che considera il minore sempre un soggetto, sia prima che dopo la

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text and a star-like symbol. The signature is a large, stylized cursive mark.

nascita.


L'Associazione si propone anche di contribuire a dare conseguenze pratiche al gemellaggio siglato "in nome dei bambini" in Palazzo Vecchio tra le città di Firenze e di Salvador Bahia, il 30 maggio 1991.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento – a sostegno di persone svantaggiate - delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

· beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017), collegando famiglie, singoli e gruppi con bambini o istituzioni che abbiano nel loro seno minori in difficoltà per ragioni economiche o di qualsiasi altra forma, in modo da aiutare il bambino a crescere, a studiare o a raggiungere una sufficiente autonomia, senza sottrarlo al suo ambiente naturale.

L'Associazione opera nei confronti di tutti coloro che si trovino in una situazione di bisogno e/o a rischio; in particolare, opera nei confronti dei bambini in condizioni di abbandono o appartenenti a famiglie non completamente in grado di farli vivere in condizioni economiche ed educative adeguate; nei confronti di adolescenti e giovani (anche maggiorenni) in difficoltà economiche, che necessitano di proseguire negli studi e/o di un sostegno economico per una loro definitiva sistemazione nella società; nei confronti delle madri in difficoltà, in Italia e all'estero, anche a causa di una gravidanza difficile o indesiderata;

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- interventi e servizi sociali - ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017) - in particolare, attività di tipo educativo per favorire, soprattutto ai giovani, la formazione di una mentalità rispettosa della dignità della vita umana in ogni sua fase, e sensibile nei confronti dei problemi del sottosviluppo e dell'interdipendenza tra i popoli;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017);



· promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (lett. w), co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017), con particolare riferimento al contrasto della pedofilia, della pedo-pornografia e di ogni forma di sfruttamento sessuale di donne, minori e persone in condizioni di vulnerabilità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà successivamente attuata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4. Azioni

Per un migliore perseguimento della missione, delle finalità e delle attività di cui al precedente art. 3, l'Associazione, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

- realizzare programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo, aventi per oggetto la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti e di infrastrutture, la fornitura di attrezzature e servizi, l'attuazione di interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni, l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione dell'infanzia;
- realizzare programmi di formazione scolastica e professionale, ivi compresi

stage di perfezionamento, in loco, in Italia o in altri paesi in via di sviluppo;

· organizzare un servizio di “adozioni a distanza” a favore di bambini, giovani o adulti in stato di grave necessità, costituendo in Italia e all'estero una rete di famiglie, singoli, associazioni e gruppi che versano una quota fissa in modo da garantire ai soggetti destinatari del contributo un aiuto economico per il vitto, l'educazione scolastica, l'assistenza sanitaria e sociale;

· inviare materiali didattici, generi alimentari, medicinali, vestiario ed altro nelle aree di crisi dovute ad eventi bellici o calamità naturali di qualsiasi genere e, comunque, in ogni Paese dove questi generi siano necessari per migliorare le condizioni di vita della popolazione;


· contribuire alla gestione di case di accoglienza per minori in difficoltà e per madri con gravidanze difficili o indesiderate;

· promuovere e gestire iniziative di accoglienza di persone bisognose e di soggetti identificabili come “socialmente a rischio”;

· promuovere collegamenti e collaborazioni con altre associazioni, organismi non governativi, ETS, gruppi informali del volontariato, organismi internazionali, amministrazioni pubbliche, imprese, enti religiosi e con qualsiasi altra entità che operi in nome del diritto alla vita e della dignità umana;

· promuovere e realizzare, in Italia, nei Paesi in via di sviluppo e a livello comunitario programmi di educazione ai temi dello sviluppo e dell'interdipendenza tra i popoli, anche nell'ambito scolastico, nonché iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

· promuovere iniziative di formazione, di aggiornamento, di ricerca rivolte a tutti i soggetti operanti nell'ambiente scolastico (alunni, docenti e genitori) per



collaborare quale agenzia educativa coerente alle finalità della scuola, anche in collaborazione con le università;

- selezionare, formare e impiegare volontari in servizio civile.

Al fine di attuare i propri scopi, l'Associazione potrà inoltre:

- scrivere, stampare, pubblicare, emettere e fare circolare qualsiasi documento, periodico, libro, giornale, trasmissione, film, opuscolo, manifesto, ed usare qualsiasi altro mezzo di comunicazione;

- aderire a qualunque organismo, unione, ente, federazione nazionale ed internazionale e costituire - o partecipare alla costituzione o sovvenzionare mediante contributi anche lavorativi, lasciti e donazioni - qualsiasi associazione, istituzione o fondazione che si prefigga finalità e scopi similari;

- richiedere ai competenti uffici del Ministero degli Affari Esteri il riconoscimento di idoneità come Organizzazione Non Governativa operante nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014 n. 125 ed eventuali successive modificazioni e/o integrazioni.

Articolo 5. Associati

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato ma in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla Legge, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e che intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

L'ammissione degli Associati avviene su domanda scritta degli interessati, da inoltrare al Consiglio direttivo, e successivamente a un periodo di verifica, al massimo di due anni, durante il quale vengono accertati dal Consiglio direttivo i seguenti elementi: la conoscenza e l'accettazione dell'identità associativa (missione, visione, valori e strategie) risultante anche dal presente Statuto e dal bilancio sociale; la conoscenza e l'accettazione dello Statuto e dei regolamenti;

- l'assenza di svolgimento di attività in contrasto e/o concorrenziali con quelle associative; l'effettivo bisogno quali/quantitativo da parte dell'Associazione di opera volontaria per realizzare i fini associativi; l'assenza di condanne penali. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Associati è deliberata dal Consiglio direttivo, secondo criteri non discriminatori.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, colui che l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte. Tale Assemblea, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della sua successiva convocazione.


Tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri.

Gli Associati hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa; hanno diritto a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; di versare la eventuale quota associativa deliberata dall'Assemblea.

La qualifica di Associato può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per morte dell'Associato;
- b) per recesso, da comunicarsi per iscritto;

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "ASSOCIAZIONE" at the top and "CONSIGLIO DIRETTIVO" at the bottom, with some illegible text in the center.

c) per delibera di esclusione, adottata dal Consiglio direttivo con una maggioranza dei due terzi dei presenti.

E' incompatibile l'appartenenza all'Associazione e, quindi, è causa di esclusione dell'Associato, il verificarsi di uno dei seguenti gravi motivi: svolgimento effettivo di attività o azioni che siano in contrasto con le finalità associative di cui all'art. 3, comprese quelle non autorizzate dal Presidente o dal Consiglio direttivo; violazione del dovere generale di collaborazione al raggiungimento degli scopi associativi; indisciplina e/o comportamento scorretto ripetuto; lesione, in qualunque modo, dell'immagine o della denominazione dell'Associazione; mancato pagamento della eventuale quota associativa; mancata partecipazione alla vita associativa e alle assemblee per almeno tre anni; venir meno dei requisiti soggettivi previsti dallo Statuto; inadempimento delle norme statutarie e regolamentari.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato, che potrà presentare le proprie controdeduzioni all'Assemblea.

Articolo 6. Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi – ad eccezione dei componenti dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile - non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Articolo 7. Assemblea

L'Assemblea è costituita dagli Associati dell'Associazione di cui all'articolo 5.


All'Assemblea, con diritto di voto, partecipano gli Associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, o quando il Consiglio in carica lo ritenga opportuno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo ed è convocata per:

- a) nominare e revocare i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale entro il 31 maggio di ogni anno, su proposta del Consiglio in carica, visto il parere dell'Organo di controllo;
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- e) approvare gli eventuali regolamenti interni e, in particolare, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo;
- g) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Un decimo degli Associati aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell'Assemblea, che deve tenersi entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta, indicando l'ordine del giorno.



L'Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante avviso scritto con conferma di ricevimento, nel quale siano indicati chiaramente l'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. Si può effettuare l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione se presente almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati aventi diritto intervenuti, salvo che non siano previste dalla Legge maggioranze diverse.

E' ammesso l'intervento e il voto per delega. Ciascun delegato, può rappresentare fino a un massimo di due Associati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti.

Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 8. Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo, in qualità di Organo di amministrazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, che restano in carica per tre anni, salvo revoca per giusta causa con provvedimento opportunamente motivato. I membri possono essere rieletti.

Il Consiglio, al suo interno, nomina il Presidente, il Vice Presidente e un Tesoriere. Il Consiglio direttivo può procedere all'eventuale nomina di un

Presidente onorario, secondo le modalità previste al successivo articolo 10.

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma ogni tre mesi. E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio direttivo:


- a) eseguire le delibere dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività sociale;
- c) impiegare somme per la realizzazione delle attività di interesse generale;
- d) predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione degli Associati;
- f) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli Associati;
- g) deliberare circa l'esclusione degli Associati;
- h) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o a essa affidati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni di questo organo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore, o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Articolo 9. Presidente

La rappresentanza legale e giudiziale e l'uso della firma sociale spettano al Presidente con poteri di firma singola. In caso di impedimento o di assenza deliberate dal Consiglio direttivo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.

I compiti principali del Presidente sono:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- b) nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio direttivo il quale deve essere convocato senza indugio per la ratifica.

Articolo 10. Presidente onorario

Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente onorario, scelto anche tra non Associati ma che, per prestigio e per ruolo sociale, diano particolare lustro all'Associazione. Il Presidente onorario è eletto per tre anni e, comunque, per tutto il periodo in cui rimane in carica il Consiglio direttivo che ha eventualmente proceduto alla sua nomina. Il Presidente onorario può essere rieletto.

Il Presidente onorario può partecipare al Consiglio con una funzione consultiva.

Articolo 11. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per scelta dell'Assemblea.

L'Organo di controllo, se collegiale, è composto da un numero di componenti definito dall'Assemblea all'atto della nomina, fino ad un numero massimo di tre componenti.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.


I componenti dell'Organo di controllo possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 12. Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge o per scelta dell'Assemblea, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il Revisore legale dei conti resta in carica tre anni e può essere rieletto.

Articolo 13. Patrimonio e risorse finanziarie



Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al precedente comma, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio deve essere depositato nella sede dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro il 31 maggio successivo all'esercizio cui si riferisce il bilancio, e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3.

Articolo 14. Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale.

L'Associazione pubblica annualmente, e tiene aggiornati nel proprio sito internet, gli emolumenti, i compensi o i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 15. Libri e registri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:


- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa espressa e motivata richiesta scritta al Presidente, il quale dovrà provvedere entro 30 giorni.

Articolo 16. Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Articolo 17. Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra gli Associati.

Articolo 18. Regolamento

Il presente Statuto potrà essere integrato da Regolamenti interni che, predisposti dal Consiglio direttivo, dovranno essere approvati dall'Assemblea.

Articolo 19. Rinvio


Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si

applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), relativi decreti attuativi e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

FIRMATO BARSÌ MAURO

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Copia computerizzata 12
originale rilasciato da me Dott. MARCO CASINI Notaio u.
Firenze AD USU PARTE
Firenze, il 02 NOV. 2020



Marco Casini